



Tribunale Ordinario di Chieti
Sezione Lavoro

Il giudice Ilaria Prozzo, letto il ricorso iscritto al n. 1110/2022, promosso da ALBERTO PRETE nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO;

visti gli artt. 415, 416 e 442 c.p.c.;

visto che l'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, consente, fino al 31.12.2022, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, *mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*;

FISSA

per la discussione in merito alla sola istanza cautelare, l'udienza del 21/12/2022, ore 9.00, onerando parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso ed il presente decreto entro il 9.12.2022;

FISSA

l'udienza di discussione del presente ricorso ex art. 420 c.p.c. per il giorno 26/01/2023, ore 9:00, avvertendo i resistenti che hanno l'onere di costituirsi almeno 10 giorni prima della predetta udienza, mediante deposito di una memoria difensiva nella quale debbono essere proposte tutte le difese, nonché a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio e devono essere indicati i mezzi di prova ed in particolare i documenti, da depositare contestualmente.

DISPONE

che le udienze del 21.12.2022 e del 26.01.2023 abbiano svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

alle parti termine fino a 5 giorni prima dell'udienza per il deposito delle suddette note scritte da valere come deduzioni di udienza e da redigersi nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con contenuto limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni



previste per la fase di riferimento, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate negli atti depositati;

AVVERTE

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;

che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;

- che il provvedimento verrà assunto anche se una sola delle parti ha depositato le note scritte nel termine stabilito nel presente decreto;
- che se nessuna delle parti trasmetterà le note scritte nel termine fissato dal presente decreto, verranno assunti i provvedimenti di cui agli art. 181 e 309 c.p.c.;
- che ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento;

AUTORIZZA

la notificazione ai terzi controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e del presente provvedimento sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Chieti, 28/11/2022

Il giudice del lavoro
dott.ssa Ilaria Prozzo

